

Parte prima - N. 38

Anno 44

24 ottobre 2013

N. 313

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 2013, N.17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 8 - Inserimento del Capo IV bis della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 10 - Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004

- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 16 - Inserimento dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 17 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 18 - Inserimento del Capo VI bis della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004
- Art. 20 - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
- Art. 21 - Norma transitoria

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo le parole "all'adeguamento", sono inserite le parole "e all'innovazione".

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

"4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).".

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserita la seguente:

“a bis) l’effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;”.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole "l’accesso più ampio dei cittadini all’utilizzo di tali tecnologie", sono sostituite dalle seguenti: "l’accesso generalizzato dei cittadini all’utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l’organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l’alfabetizzazione digitale".

Art. 4

*Modifiche all’articolo 6
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “di norma triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato”.

Art. 5

*Modifiche all’articolo 12
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l’insieme dei dati, ivi inclusi i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell’esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa che faciliti, sotto il profilo tecnico, l’interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. I sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 14 concorrono alla formazione del patrimonio informativo pubblico e il loro insieme costituisce, ai sensi del presente Capo, il Sistema informativo regionale (SIR).”.

Art. 6

*Sostituzione dell’articolo 13
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. L’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Sistema informativo della Regione (SIR-ER)

1. Il Sistema informativo della Regione (SIR-ER) è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all’esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR-ER è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il SIR-ER è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio;

il sistema è strutturato secondo un’architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, che ne assicura omogeneità, interoperabilità ed integrazione.”.

Art. 7

*Sostituzione dell’articolo 14
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Sistemi informativi integrati

1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l’integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l’utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

2. La Regione interviene con progetti mirati all’accrecimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all’eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli Enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, e modalità di fruizione delle informazioni. Gli accordi possono inoltre prevedere la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall’ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR.

3. La Regione, d’intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, realizza e gestisce sistemi, applicazioni e servizi di comune interesse. In particolare, la Regione e gli Enti locali realizzano i progetti di cui al comma 2 secondo le modalità organizzative e tecniche disciplinate nella convenzione generale di cui all’articolo 6, comma 4 bis. Nella realizzazione dei progetti e nella gestione dei sistemi informativi integrati la Regione può assumere il ruolo di nodo tecnico-informativo centrale dell’aggregazione CN-ER di cui all’articolo 6 favorendo, sotto il profilo tecnologico ed organizzativo, lo scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni o fra le pubbliche amministrazioni e i privati, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. Per nodo tecnico-informativo centrale si intende l’insieme delle funzioni operative di intermediario strutturale per l’interscambio dei dati con i soggetti pubblici di cui al comma 1, di concentratore e riconciliatore delle informazioni rese disponibili dai soggetti pubblici che fanno parte dell’aggregazione CN-ER, di facilitatore della circolazione delle informazioni fra i soggetti medesimi, di erogatore di servizi infrastrutturali ed abilitanti, di centro servizi erogatore di servizi applicativi finali, di presidio e monitoraggio del sistema complessivo dei servizi.

5. Le attività di nodo tecnico-informativo centrale possono essere svolte dalla società “LEPIDA” s.p.a. di cui all’articolo 10, che in tal caso è titolare autonomo del trattamento

dei dati. Le informazioni acquisite sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.”.

Art. 8

Inserimento del Capo IV bis della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il Capo IV della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

“CAPO IV BIS

ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE

Art. 15 bis

Ufficio di statistica della Regione

1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).

2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.

3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989, le seguenti funzioni:

- a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
- b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);
- c) predispose e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
- d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;
- e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
- f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
- g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;
- h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;

i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;

j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;

k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.

4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.

5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.

Art. 15 ter

Istituzione del Sistema statistico regionale

1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nonché di garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di controllo e valutazione delle politiche regionali, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER), di cui fanno parte:

- a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
- b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
- c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.

2. Possono far parte del SiSt-ER gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:

- a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
- b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
- c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
- d) Enti pubblici e privati.

3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.”.

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse

1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.

2. Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:

a) il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;

b) il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;

c) il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;

d) la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;

e) la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.

3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis), della legge regionale n. 29 del 1995.

4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.”.

Art. 10

Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004

1. Alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “telematica per le pubbliche amministrazioni” sono soppresse.

Art. 11

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 la parola "regionali" è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “delle amministrazioni pubbliche” sono sostituite dalle parole “dei soggetti”.

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11

del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea sono soppresse le parole “nell'ambito del SIR”;

b) alla lettera b) è soppressa la parola “interno”.

4. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“3. A tal fine sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;

c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente Capo” sono sostituite dalle seguenti: “La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18”.

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “dalla convenzione” sono sostituite dalle parole “dagli accordi di programma”.

3. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 sono sostituiti dai seguenti:

“4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis.

5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:

a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico

e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;

b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.

6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis.

7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3.”.

4. Il comma 8 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è abrogato.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Criteri di programmazione regionale

1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale adotta criteri di programmazione integrata e coordinata per la definizione dei fabbisogni e la gestione degli acquisti da parte delle proprie strutture, con particolare riferimento agli acquisti riguardanti servizi generali, sistemi informativi e informatici anche settoriali, materiali di consumo ed ogni altra tipologia avente le medesime caratteristiche di trasversalità.”.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 21

Sistema di acquisto centralizzato

1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte del medesimo operatore economico degli ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi dei commi 3 e 4. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

2. L'agenzia può altresì concludere, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni statali vigenti, accordi quadro per specifiche tipologie di beni e servizi destinati ai soggetti di cui ai commi 3 e 4. Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro possono essere stipulate anche le convenzioni-quadro di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni-quadro di cui al comma 1 e gli accordi quadro di cui al comma 2.

4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 1 e agli accordi quadro di cui al comma 2.

5. Le modalità di gestione centralizzata degli acquisti sono adottate con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.”.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

Modalità telematiche di negoziazione

1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.

2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:

a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.

3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.

4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.

5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.”.

Art. 16

Inserimento dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Funzioni e attività di stazione appaltante

1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.”.

Art. 17

*Modifiche all'articolo 23
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “la struttura regionale di acquisto” sono sostituite dalle parole “l'agenzia” e le parole “apposite convenzioni operative” sono sostituite dalle parole “appositi accordi di programma”.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole “Le convenzioni operative” sono sostituite dalle parole “Gli accordi di programma”; le parole “accordi di servizio” sono sostituite dalle parole “piani di attività”; e le parole “della struttura” sono sostituite dalle parole “dell'agenzia”.

Art. 18

*Inserimento del Capo VI bis
della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

“CAPO VI BIS

MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE
DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI
E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

Art. 23 bis

*Sistema regionale per la dematerializzazione
del ciclo passivo*

1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:

- a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;
- b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;
- c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;
- d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.

Art. 23 ter

Nodo telematico di interscambio

1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis.

3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23 quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPa-ER nei sistemi informativi dello Stato.

Art. 23 quater

Adesione al SiCiPa-ER

1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.

2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.

3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).

4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 23 quinquies

Misure per le piccole e medie imprese

1. La Giunta regionale definisce le modalità, gli strumenti e le attività di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.”

Art. 19

Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 24

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione assembleare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali sono gli obiettivi ed i benefici attesi dalla programmazione, in particolare quelli previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government;
- b) qual è il livello di sviluppo della Società dell'informazione nelle sue componenti principali, cittadini, imprese e pubblica amministrazione; in particolare qual è il livello di diffusione e di utilizzo della banda larga;
- c) quali sono i principali servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo regionale; a quali beneficiari si rivolgono e quali sono i relativi impatti rispetto agli obiettivi e ai benefici attesi;
- d) quali procedure di acquisto gestisce telematicamente l'agenzia di cui all'articolo 19 e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali procedure, anche in riferimento alle misure di cui al Capo VI bis;
- e) quali sono i servizi offerti dalla società “LEPIDA” s.p.a. alla Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali servizi.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e soggetti attuatori degli interventi previsti.”

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995

1. La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:

“f bis) svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.”

2. Il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1 bis. Gli importi dedicati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), sono indicati in appositi capitoli del bilancio regionale.”

Art. 21

Norma transitoria

1. Le vigenti linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government conservano validità fino all'approvazione delle successive linee secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall'articolo 2 della presente legge. È fatta salva la possibilità di procedere al loro aggiornamento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 24 ottobre 2013

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1137 del 2 agosto 2013, oggetto assembleare n. 4357 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione rispettivamente, nel n. 205 in data 8 agosto 2013;

- assegnato alla I Commissione assembleare permanente “Bilancio Affari generali ed Istituzionali” in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport”

e VI “Statuto e Regolamento”.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 14/2013 del 15 ottobre 2013, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Gian Guido Naldi, nominato dalla Commissione in data 3 settembre 2013;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 22 ottobre 2013, alle ore 13.03 atto n. 74/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 1 - Finalità generali e ambito di applicazione.

1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:

(omissis)

b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-Regione con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato.».

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 2 - Ruolo e funzioni della Regione

(omissis)

4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 3 - Obiettivi specifici

1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 3 - Obiettivi specifici

(omissis)

2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:

(omissis)

d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 6 - Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

(omissis)

2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico

1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.».

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.».

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Progetti integrati

1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.».

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali

1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 13 sono organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.

2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:

a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;

b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;

c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;

d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;

e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.».

Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo della rubrica del capo VI della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

« Capo VI - Sistema regionale di negoziazione telematica per le pubbliche amministrazioni ».

Note all'art. 11

Comma 1

1) il testo della rubrica dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali.»

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.»

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

(omissis)

2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:

a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;

b) a semplificare il processo di acquisto interno;

c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;

d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.»

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

(omissis)

3. A tal fine sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;

b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).»

Note all'art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).»

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'articolo 23.»

Comma 3

3) il testo dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituiti, era il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.

5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:

a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;

b) degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.

6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.

7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.»

Comma 4

4) il testo del comma 8 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

8-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.»

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Trasformazione in società per azioni

1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.

2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.

3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.

4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.

5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 8.»

Nota all'art. 14

Comma 1

1) il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 21 - Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato

1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.

4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5,

lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.».

Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 22 - Procedure telematiche di acquisto

1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.

2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.

3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.».

Nota all'art. 16

Comma 1

1) per il testo dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, vedi nota 1) all'articolo 15.

Note all'art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 23 - Rapporti di servizio

1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative. ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, è il seguente:

«Art. 23 – Rapporti di servizio

(omissis)

2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.».

Nota all'art. 19

Comma 1

1) il testo dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne **Sviluppo regionale della società dell'informazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - - Clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione

sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;

b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;

c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;

d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;

e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;

f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziati adeguate risorse.».

Note all'art. 20

Comma 1

1) il testo della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 –Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto: (omissis)

f-bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne **Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Finanziamenti

(omissis)

1-bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f -bis).».